

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1422 del 12/05/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ARCOS Srl per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, via Candini n° 13
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1457 del 12/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ARCOS Srl per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, via Candini n° 13

II RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società ARCOS Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Calderara di Reno, via Candini n° 13 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società ARCOS Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ARCOS Srl, c.f. e p.iva 01647211208, avente sede legale e stabilimento in comune di Calderara di Reno, via Candini n° 13, ha presentato in data 16/11/2015 al Suap del comune di Calderara di Reno una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ⁷.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di costruzione accessori per pelletteria e calzature attualmente autorizzate con atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con PG n° 126883 del 10/11/1999.

In data 19/01/2016, è pervenuto il parere favorevole al rilascio dell'AUA formulato dal Servizio Territoriale di ARPAE ⁸.

Si adotta l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n139753 del 03/12/2015, **confluita nella Pratica SINADOC n° 15033 del 2016**

⁸ Parere agli atti della ARPAE con PGBO/2016/625

Autorizzazione Unica Ambientale

ARCOS Srl - Comune di Calderara di Reno - via Candini n° 13

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione accessori per pelletteria e calzature svolta dalla società ARCOS Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via Candini n° 13, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ARCOS Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SGRASSAGGIO - GALVANICA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Acido nitrico (espresso come HNO ₃)	5 mg/Nm ³
Nichel	1 mg/Nm ³
Cromo	0,5 mg/Nm ³
Cianuri	0.5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Acido cloridrico e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: colonna ad umido

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo NIOSH 7904, NIOSH 6010, NIOSH 7904 + IRSA 4070 (analisi potenziometrica o colorimetrica) per la determinazione dell'acido cianidrico e cianuri;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del

DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1 ed E2 deve essere comunicata a questa Agenzia con

un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31.05.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.05.2017 la presa di campionamento di tutti i punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società ARCOS Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ARCOS Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.